

COPIA**DELIBERA COMMISSARIALE N. 15**

OGGETTO: Approvazione schema accordo di programma, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 23 maggio 2008 n. 6, per l'utilizzo, in attività di manutenzione sulle opere del sistema idrico multisettoriale regionale, di personale del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **quindici** del mese di **febbraio**, ore 10.00 (**15.02.2019**), negli uffici della sede consortile di Oristano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Battistino Ghisu, tale nominato con D.P.G.R.S. n° 81 del 10.08.2018, nomina successivamente prorogata con D.P.G.R.S. n. 125 del 21.12.2018, con l'assistenza del Segretario Dott. Maurizio Scanu - Direttore Generale dell'Ente,

VISTA la Legge Regionale 23 maggio 2008 n. 6 "*Legge - quadro in materia di consorzi di bonifica*" e successive modificazioni e integrazioni che, all'art. 26, individua il Consiglio di Amministrazione quale organo esecutivo dell'Ente, le cui funzioni in regime commissariale vengono svolte dal Commissario Straordinario;

VISTO il vigente Statuto consortile approvato con deliberazione Commissariale n. 430 del 29.12.2008 e modificato con deliberazioni Commissariali n. 115 del 11.09.2009, n. 17 del 24.02.2010 e n. 7 del 20.01.2012, rese esecutive a termini di legge;

VISTA la Legge regionale 6 dicembre 2006 n. 19 recante "*Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici*" che statuisce il subentro della Regione Sardegna nella titolarità delle concessioni di derivazione relative alle opere del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale;

CONSIDERATO che la norma suindicata affida la gestione del Sistema Idrico Multisettoriale all'Ente Acque della Sardegna (ENAS), Ente strumentale della Regione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/57 del 20.12.2007 e il successivo Decreto del Presidente della Regione n. 135 del 27.12.2007, atti con i quali sono state trasferite, a partire dall'01.01.2008, tra le altre, le opere sottoelencate precedentemente gestite da questo Consorzio e facenti parte del Sistema Idrico Multisettoriale:

2C.S1 Diga Cantoniera
2C.S2 Diga Nuraghe Pranu Antoni
2C.C11 Premente Nuraghe Pranu Antoni
2C.V11 Vasca di carico sollevamento Nuraghe Pranu Antoni
2C.V12 Diga Cantoniera — Presa Idroelettrica
2C.V13 Diga Cantoniera — Presa Irrigua
2C.V14 Diga Cantoniera — Presa Idropotabile
2C.V17 Diga Pranu Antoni — Presa Idroelettrica
2C.P1 Impianto di sollevamento Nuraghe Pranu Antoni
2C.S3 Diga Santa Vittoria
2C.C1 Canale adduttore Sinistra Tirso
2C.V15 Presa canale destra Tirso
2C.V16 Presa canale sinistra Tirso
2C.V6 Presa Rio Fluminimannu di Pabillonis
8A.S1 Diga Mogoro.

DATO ATTO che il confronto aperto tra Ente Acque della Sardegna, Consorzio di Bonifica dell'Oristanese e delegazioni sindacali regionali ed aziendali a seguito della promulgazione degli atti normativi succitati, ha determinato la stipula della convenzione rep. 286 in data 08.06.2009 con la quale si sono dettate direttive per l'utilizzo, nella gestione delle opere del sistema idrico multisettoriale trasferite ad ENAS, del personale operaio avventizio del Consorzio di Bonifica avente i requisiti per la riassunzione ai sensi dell'art. 34, comma 11, della Legge Regionale 23 maggio 2008 n. 6 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO dell'esigenza manifestata da ENAS di disporre, per le finalità suindicate di ulteriore personale operaio avventizio oltre a quello utilizzato ai sensi della convenzione suindicata, e dei gravi rischi di disservizi paventati in caso di mancato ottenimento di tali risorse aggiuntive;

CONSIDERATO che lo stesso Ente gestore, nell'impossibilità temporanea di procedere all'acquisizione nella propria dotazione organica delle risorse suindicate, ha proposto a questo Consorzio la stipula di un accordo di programma per la gestione delle opere testé citate;

DATO ATTO che il Consorzio ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare, tramite l'utilizzo di proprio personale, nella gestione delle opere trasferite ad ENAS con D.P.R.G. n. 135/2007, stante l'essenziale apporto fornito da tali attività nel governo delle risorse idriche utilizzate per l'implementazione del servizio irriguo all'interno del comprensorio consortile;

VISTO l'accordo stipulato tra ENAS e Consorzio in data 08.06.2009 (rep. 296) per l'utilizzo presso le opere trasferite all'Ente Regionale del personale operaio avventizio avente i requisiti per la riassunzione previsti dall'art. 34 comma 11 della Legge Regionale n. 6/2008;

VISTA la Legge Regionale 28.10.2018 n. 48 (Legge di stabilità 2019) che ha integrato le previsioni di cui all'art. 34 comma 11 della L.R. 6/2008 e prevede che: "il personale operaio, incluso quello di cui al comma 11, può essere utilizzato mediante convenzione con altri enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2, in attività di manutenzione del territorio, di tutela ambientale e protezione civile";

CONSIDERATO che i due Enti hanno concordato la stipula di un accordo di programma quinquennale, che integra e assorbe il precedente accordo stipulato nel 2009, finalizzato a garantire l'ottimale svolgimento delle attività manutenzione del territorio e tutela ambientale, in particolare sulle opere appartenenti al Sistema Idrico Multisettoriale Regionale trasferite ad ENAS dal Consorzio, con l'utilizzo di personale del CBO perseguendo l'obiettivo di assicurare la regolare erogazione del Servizio Irriguo nel comprensorio consortile;

VISTO lo schema di accordo di programma, elaborato in accordo tra le parti, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover provvedere alla formale approvazione dell'accordo in argomento;

TUTTO CIO' visto e considerato,

DELIBERA

1. di autorizzare la stipula di un accordo di programma quinquennale con l'Ente Acque della Sardegna finalizzato all'esecuzione delle attività indicate in narrativa utili all'ottimale svolgimento del servizio irriguo nel comprensorio consortile;
2. di approvare lo schema di accordo di programma da stipularsi tra l'Ente Acque della Sardegna e questo Consorzio di Bonifica per le finalità esposte in narrativa, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di delegare il Direttore Generale alla stipula dell'accordo in argomento e dare mandato agli uffici consortili per gli adempimenti conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
(Dott. Maurizio Scanu)
F.to Scanu

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Battistino Ghisu)
F.to Ghisu

Controfirma del Direttore Generale (art. 7 – comma 8 dello Statuto consortile vigente)

Il Dott. Maurizio Scanu, Direttore Generale dell'Ente, tale nominato con deliberazione Commissariale n. 39 del 05.02.2009 resa esecutiva con provvedimento n. 4370 del 09.03.2009, certifica la conformità della Presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti.

Oristano, li 15 FEB 2019

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Maurizio Scanu)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 15 FEB 2019

IL SEGRETARIO

Si certifica che:

copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 15 FEB 2019 per 15 gg. consecutivi,

e che la stessa

☐ è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della Sardegna – Serv.Territorio rurale, Ambiente e Infrastrutture in data _____ con nota n° _____.

☒ non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano, li 15 FEB 2019

IL SEGRETARIO

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

IL SEGRETARIO

VISTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO:

Ente acque della Sardegna (L.R. 6 dicembre 2006 n.19)

Accordo di programma, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 23.5.2008 n. 6, per l'utilizzo, in attività di manutenzione sulle opere del sistema idrico multisettoriale regionale, di personale del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese.

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____ del mese di febbraio

tra l'ing. Franco Ollargiu, nato a Cagliari il 25.05.1957, che interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore Generale dell'Ente acque della Sardegna (che nel seguito sarà denominato ENAS), domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, via Mameli 88, Cagliari, autorizzato alla stipula della presente giusta deliberazione dell'Amministratore Unico dell'Ente n. ____ del _____;

e Il Dott. Maurizio Scanu, nato a Oristano il 16.12.1963, che interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore Generale del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese (che nel seguito sarà denominato CONSORZIO) domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio, via Cagliari 170, Oristano, autorizzato alla stipula della presente con delibera del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese n. ____ del _____;

SI STABILISCE QUANTO SEGUE:

premesso che:

- ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 dicembre 2006 n. 19, la Regione è subentrata nella titolarità delle concessioni di derivazione relative alle opere del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (che nel seguito sarà denominato SIMR);

- ai sensi del comma 3 dell'art. 18 della citata legge 19, la titolarità delle reti e delle infrastrutture e la titolarità delle concessioni ad essa inerenti rimane in capo alla Regione, mentre la relativa gestione è attribuita all'ENAS, nella sua qualità di soggetto gestore del SIMR;

- con Delibera G.R. n. 51/57 del 20.12.2007 e successivo Decreto del Presidente della Regione n. 135 del 27.12.2007, sono state trasferite sotto la competenza gestionale dell'ENAS, a partire dall'1.1.2008, tra le altre, le seguenti opere precedentemente gestite dal CONSORZIO:

2C.S1 Diga Cantoniera

2C.S2 Diga Nuraghe Pranu Antoni

2C.C11 Premente Nuraghe Pranu Antoni

2C.V11 Vasca di carico sollevamento Nuraghe Pranu Antoni

2C.V12 Diga Cantoniera — Presa Idroelettrica

2C.V13 Diga Cantoniera — Presa Irrigua

2C.V14 Diga Cantoniera — Presa Idropotabile

2C.V17 Diga Pranu Antoni — Presa Idroelettrica

2C.P1 Impianto di sollevamento Nuraghe Pranu Antoni

2C.S3 Diga Santa Vittoria

2C.C1 Canale adduttore Sinistra Tirso

2C.V15 Presa canale destra Tirso

2C.V16 Presa canale sinistra Tirso

2C.V6 Presa Rio Fluminimannu di Pabillonis

8A.S1 Diga Mogoro.

- lo stesso Decreto del Presidente della Regione n. 135 del 27.12.2007 ha disposto che a cura dell'ENAS, sulla base degli elenchi nominativi di personale certificati dai rappresentanti legali dei precedenti gestori, venisse attivato apposito confronto con le parti sociali finalizzato all'individuazione del personale adibito alla gestione delle opere trasferite, ai sensi del comma 3 dell'art. 30 della L.R. 19/06;

- il giorno 1 agosto 2008 si è svolto a Cagliari l'incontro tra l'ENAS e le delegazioni sindacali regionali FILBI UIL, FAI CISL, FLAI CGIL e RSA del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, nel corso del quale veniva sottoscritto l'accordo tra l'ENAS e le delegazioni sindacali per l'utilizzo del personale dipendente a tempo determinato risultante dalla certificazione del legale rappresentante del Consorzio, resa con nota n. prot. 11825 del 20.11.2007.

- in data 08.06.2009 si è provveduto a stipulare un accordo tra ENAS e CONSORZIO (rep. 296) per l'utilizzo presso le opere trasferite all'Ente Regionale del personale operaio avventizio avente i requisiti per la riassunzione previsti dall' art. 34 comma 11 della LR 06/08.

- la Legge Regionale 28.10.2018 n°48 (Legge di Stabilità 2019) ha integrato le previsioni di cui all'art. 34 comma 11 della LR 06/08 e prevede che: "il personale operaio, incluso quello di cui al comma 11, può essere utilizzato mediante convenzione con altri enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, in attività di manutenzione del territorio, di tutela ambientale e protezione civile".

Preso atto che:

- l'ENAS ha manifestato la necessità di disporre di ulteriore personale operaio avventizio, oltre a quello proprio ed a quello consortile utilizzato ai sensi della convenzione sopra citata, al fine garantire la gestione delle opere trasferite di cui sopra, evidenziando i gravi rischi di disservizi in caso di mancato ottenimento di tali risorse.

- l'ENAS ha evidenziato che almeno temporaneamente non può provvedere ad acquisire nella propria dotazione organica l'ulteriore personale avventizio sopra indicato come necessario, e pertanto ha proposto al CONSORZIO di stipulare un accordo di programma per la gestione delle opere di cui sopra ai sensi dell'art. 3 della L.R. 23.5.2008 n.6 ed alle modifiche apportate dalla L.R. n°48/2018 all'art. 34 della L.R. n.6/08;

- il Direttore del Servizio Gestione Nord dell'ENAS ha confermato che per garantire il regolare svolgimento delle attività di sua competenza per la gestione delle opere trasferite ha la necessità e l'urgenza di disporre di diverse unità aggiuntive;

- che il CONSORZIO ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare alla gestione delle opere trasferite di cui sopra, gestione che risulta necessaria per garantire le risorse idriche utilizzate dal CONSORZIO per il proprio servizio irriguo, e che a tal fine ha anche dichiarato la propria disponibilità a mettere a disposizione di ENAS proprio personale per garantire la gestione delle opere;

- che con delibera del Commissario Straordinario n. ____ del _____ il CONSORZIO ha approvato lo schema del presente accordo di programma autorizzandone la stipula;

- con delibera n. ____ del _____ l'Amministratore Unico dell'ENAS ha approvato lo schema del presente accordo di programma autorizzando il Direttore Generale alla stipula.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 — OGGETTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma. Col presente accordo di programma il CONSORZIO si dichiara disponibile a mettere a disposizione dell'ENAS, per le attività di manutenzione del territorio e tutela ambientale in particolare sulle opere appartenenti al SIMR trasferite, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 23.5.2008 n. 6, il personale operaio, compreso il personale di cui all'accordo rep. n.296 del 8.06.2009 (rinnovato in data 6.08.2014 rep. n.1114), richiesto da ENAS e per il periodo da esso indicato, nell'ambito delle attività sopraelencate di competenza del Servizio Gestione Nord dell'ENAS. Il personale di cui sopra, assunto nella dotazione organica consortile, rimane a tutti gli effetti dipendente del CONSORZIO.

ARTICOLO 2 — DURATA DELLA CONVENZIONE

Il presente accordo di programma, che integra ed assorbe il precedente accordo rep. n.296 del 8.06.2009 (rinnovato in data 6.08.2014 rep. n.1114), ha durata di cinque anni a decorrere dalla data della stipula e potrà essere rinnovato per ulteriori cinque anni, con apposita convenzione.

ARTICOLO 3 — RIMBORSI

L'ENAS rimborserà integralmente al CONSORZIO i costi mensili da questo sostenuti per il personale di cui al presente accordo di programma (competenze mensili fisse e continuative, oneri accessori, oneri assistenziali e previdenziali di legge, voci accessorie come da contratto collettivo del personale dei consorzi di bonifica). E' escluso ogni ulteriore rimborso non riconducibile alle voci di cui sopra. Trattandosi di rimborso delle spese per il personale, il relativo importo, ai sensi dell'art. 8, comma 35 della L. 67/88, non sarà soggetto ad IVA. Le spese effettivamente sostenute dal CONSORZIO dovranno essere certificate dal Legale Rappresentante e accompagnate dalla relativa documentazione giustificativa. Tale documentazione dovrà contenere gli elementi necessari per consentire gli adempimenti previsti dal Capo IV della legge 19/06. L'ENAS provvederà, nei successivi sette giorni a partire dalla data di ricezione della documentazione, alla verifica della stessa documentazione presentata e, in caso di esito positivo, entro i successivi trenta giorni provvederà al pagamento a favore del CONSORZIO delle spettanze dovute. Qualora la documentazione fosse ritenuta inidonea o incompleta, il suddetto termine resterà sospeso e l'ENAS richiederà al CONSORZIO le integrazioni e modificazioni necessarie per il perfezionamento degli atti di liquidazione.

ARTICOLO 4 — RESPONSABILITA' IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Ai fini dell'applicazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, le funzioni di datore di lavoro, dirigente, preposto, responsabile del servizio prevenzione e protezione, addetto al servizio di prevenzione e protezione, medico competente e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, saranno svolti dai corrispondenti responsabili dell'ENAS che svolgeranno, per il personale messo a disposizione dell'ENAS dal CONSORZIO, le attività relative alla tutela della salute, alla prevenzione, alla formazione e informazione e alla sorveglianza sanitaria.

ARTICOLO 5 — CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere tra CONSORZIO ed ENAS, in relazione agli adempimenti scaturenti dal presente accordo di programma, saranno trattate con ricorso al giudice ordinario, presso il foro di Cagliari.

ARTICOLO 6 — SPESE DELL'ATTO

La presente convenzione è redatta in carta bollata e sottoscritta in due esemplari e sarà sottoposta a registrazione a tassa fissa, secondo le attuali disposizioni di legge. Le spese conseguenti sono a carico dell'ENAS.